

SETTORE IVA

**L'OBBLIGO DI ADDEBITARE DAL 2018 AI
CLIENTI LE BORSE / SACCHETTI DI PLASTICA**

RIFERIMENTI

- Art. 9-bis, DL n. 91/2017

IN SINTESI

Come noto, a decorrere dall'1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto "omaggiare" le borse / sacchetti ai propri clienti.

L'addebito al cliente dell'importo deciso dal commerciante:

- va indicato nello scontrino;
- va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la "ventilazione" del corrispettivo.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



In quest'ultimo periodo si riscontra un acceso "dibattito" mediatico in merito alla questione legata alla decisione del Legislatore di "adeguare" la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di utilizzo di borse / sacchetti di plastica.

Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero / ultraleggero, il Legislatore, con l'art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha previsto:

- il **divieto** di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia "borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto";
- la **progressiva riduzione** della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia "borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi".



La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti "da pesare" ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame.

CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO

Con l'aggiunta del nuovo art. 226-bis, D.Lgs. n. 152/2006, è previsto, fermo restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il **divieto** della commercializzazione delle **borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica non aventi** le seguenti caratteristiche:

- borse di plastica **per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco:
 - "con spessore della singola parete **superiore a 200 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari";
 - "con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari";
- borse di plastica **per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna** alla dimensione utile del sacco:
 - "con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari";
 - "con spessore della singola parete **superiore a 60 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari".

Le suddette borse di plastica **non possono essere distribuite gratuitamente e "il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite".**

CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO

Con l'aggiunta del nuovo art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, è prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una **progressiva riduzione** della commercializzazione delle **borse di plastica in materia ultraleggero diverse** da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

- biodegradabilità e compostabilità secondo "la norma armonizzata UNI EN 13432:2002";
- contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al:
 - **40% dall'1.1.2018;**
 - 50% dall'1.1.2020;
 - 60% dall'1.1.2021.

Le borse di plastica in materiale ultraleggero **non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”**.

REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la **sanzione da € 2.500 a € 25.000**, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui *“la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”*, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

TRATTAMENTO IVA APPLICABILE

A seguito delle novità sopra accennate, **a decorrere dall’1.1.2018**, i commercianti **non potranno più omaggiare** le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali **contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici** (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il **trasporto della merce** acquistata.



L’obbligo in esame **non interessa** le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

Per tali borse è quindi richiesto **l’addebito al cliente** del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03).

La cessione delle borse / sacchetti in esame **costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA**.

A tal fine **assume rilevanza il regime IVA** applicato dal commerciante, ossia il fatto che l’IVA a debito sia determinata tramite la c.d. “ventilazione” ovvero il c.d. “scorporo”.

| | |
|---|--|
| Soggetti che applicano la “ventilazione” | Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. “ventilazione” di cui all’art. 24, comma 3, DPR n. 633/72 l’ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” del periodo di riferimento. |
| Soggetti che utilizzano lo scorporo | Per i soggetti che non applicano la “ventilazione” l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22% |



Merita segnalare la necessità di provvedere ad **adeguare il registratore di cassa** in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere **evidenziato “distintamente”** sullo scontrino.

■